



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DATI AMBIENTALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20 marzo 2008

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il diritto d'accesso all'informazione ambientale, detenuta dal Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, e stabilisce i termini, le condizioni fondamentali e le modalità del suo esercizio nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.195 del 19 agosto 2005 "Attuazione direttiva 2003/4/CE accesso informazioni ambientali".

Articolo 2 – Finalità

Le finalità del presente regolamento consistono nel:

- a) assicurare e regolare ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 195/2005 l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dal Parco;
- b) garantire la tutela di dati sensibili dal punto di vista ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera h) del D.lgs. n. 195/2005;

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Salvi i casi d'esclusione tassativamente previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il Parco rende disponibili tutte le informazioni ambientali che sono in suo possesso, che ha prodotto o ricevuto o che sono detenute per suo conto da altra persona fisica o giuridica.

Si definisce "informazione ambientale", a norma dell'art. 2 del D.lgs. n. 195/2005, qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

Articolo 4 – Soggetti legittimati all'accesso all'informazione ambientale su richiesta

Può accedere alle informazioni ambientali di cui all'art. 3 del presente regolamento chiunque ne faccia richiesta senza che debba dichiarare il proprio interesse.

Articolo 5 – Termini e modalità della messa a disposizione dell'informazione richiesta

Fatti salvi i casi d'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 6 del presente regolamento, e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, il Parco mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso il Parco informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni, il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

Nel caso di d'esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 6, il Parco comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 6 – Casi di esclusione del diritto di accesso

L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:

- a) l'informazione richiesta non è detenuta dal Parco. In tale caso il Parco, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'Amministrazione dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;
- b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 2;
- c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
- d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, il Parco informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile.

L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. In particolare sono sottratti all'accesso i dati riguardanti le segnalazioni di presenza della specie "*Tetrao Urogallo*", oggetto di uno specifico studio del Parco e particolarmente sensibile al disturbo antropico.

L'accesso alle informazioni di dettaglio sulle localizzazione di nidi, tane, arene di canto, od altri luoghi di rifugio e alimentazione delle altre specie protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) è oggetto di valutazione, caso per caso, in relazione alle condizioni locali di vulnerabilità di ciascuna specie; può essere negato quando sussista la probabilità che la divulgazione delle informazioni possa causare incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dalla Rete Natura 2000.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, le disposizioni di cui al D. lgs. 19 agosto 2005, n. 195.